

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3585/88 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1988

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i succhi concentrati di pere originari dell'Austria (1989)

## IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria è stato concluso il 22 luglio 1972; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un accordo, in forma di scambio di lettere, è stato concluso con detto paese e approvato con la decisione 86/555/CEE<sup>(1)</sup>;

considerando che l'accordo suddetto prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario di 2 000 ettolitri a dazio ridotto per i succhi di pere concentrati originari dell'Austria; che è pertanto necessario aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 1989;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in

ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che, tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario destinato a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingente le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 1989, il dazio applicabile all'importazione dei prodotti sotto indicati è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in hl)	Dazio contingenziale (%)
09.0801	2009 80 11 2009 80 19	Succhi concentrati di pere, originari dell'Austria	2 000	30 + AGR eventualmente applicabile

Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione.

Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo

tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria.

2. Se importazioni del prodotto che beneficiano del contingente tariffario in questione sono effettuate, oppure sono previste, entro un periodo massimo di quattordici giorni civili, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

<sup>(1)</sup> GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 57.